

Andrea Padovani

ABELARDO CRITICO
DELLA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA.
NUOVE RICERCHE E PROSPETTIVE DI INDAGINE

*ABELARD'S CRITICISM OF ECCLESIASTICAL LEGISLATION.
NEW RESEARCHES AND PERSPECTIVES OF RESEARCH*

Abstract

Nelle *Collationes* (ca. 1136), Pietro Abelardo affida al filosofo una critica severa non solo alla straordinaria frequenza con la quale i pontefici emanano a getto continuo nuove decretali, ma pure alla prassi di concedere dispense che, egli ritiene, rendono lecito ciò che prima era illecito e viceversa, così violando la *lex naturae*. Se è comprensibile e documentato il primo rilievo, più difficile è comprendere i motivi che ispirano il secondo. Si può supporre che esso scaturisse dalla protesta di Abelardo avverso la cacciata di Eloisa e delle consorelle dal monastero di Argenteuil. Operazione, questa, condotta dal potente abate di St. Denis, Sugero, sulla base di documenti verosimilmente spuri, ma comunque ritenuti affidabili dall'assemblea convocata (1129) a St. Germain-des-Prés, senza tener conto delle leggi canoniche che tutelavano, da molto tempo, le ragioni delle monache.

In his Collationes (ca. 1136), Peter Abelard entrusts to the philosopher two severe criticisms concerning first the impressive bulk of decretals uninterruptedly issued by the popes and secondarily the custom of conceding dispensations that – he assumes – make lecit what before was illegal and viceversa, so infringing the lex naturae. If the first argument is understandable and really documented, is more difficult to explain the second one. One can suppose that it was suggested by Abelard's indignation against the expulsion of Eloisa and her sisters away from the monastery of Argenteuil, declared by the synod of St. Germain-des-Prés (1129). A decision inspired and directed by Suger, powerful abbot of St. Denis, seemingly relying on documents probably false, nevertheless credited by the members of the religious assembly, so neglecting the ordinary canon law that granted, by time, the good reasons of the nuns.

Keywords

Abelardo; dispense ecclesiastiche; Eloisa; Sugero; *lex naturae*; Argenteuil
Abelard; ecclesiastical dispensations; Eloisa; *lex naturae*; Argenteuil



"Doctor Virtualis" n. 20: Pensiero critico e Medioevo (2025)

ISSN 2035-7362

Nelle *Collationes* Abelardo pone in bocca al filosofo, in discussione col cristiano, le seguenti parole:

Anche i pontefici romani e i sinodi dei vescovi ogni giorno emanano nuovi decreti o concedono alcune dispense per cui voi [cristiani] affermate che diviene lecito ciò che prima era illecito e viceversa, come se Dio avesse dato ad essi il potere, coi loro precetti o i loro permessi, di rendere buono o cattivo ciò che prima non lo era e la loro autorità possa contravvenire alla legge della natura.¹

La critica rivolta alla legislazione e alla prassi giurisdizionale canonica è duplice. Per un verso essa colpisce la straordinaria frequenza con la quale pontefici e sinodi emanano a getto continuo nuove disposizioni; per l'altro, biasima l'irrazionalità degli atti di dispensa che contraddicono non solo la legislazione precedente, ribaltandola e stravolgendola, ma addirittura la stessa legge di natura.

Il primo rilievo coglie indubbiamente nel segno, se si pensa che nell'arco di 47 anni – dal pontificato di Urbano II fino a metà degli anni trenta del secolo XII, sotto Innocenzo II – ho contato (ma il calcolo può essere modificato da una più accurata indagine) più di 1500 provvedimenti licenziati dalla curia romana. Seppur di natura

¹ La traduzione è mia, seguendo il testo esibito da Peter Abelard, *Collationes*, II.135, a cura di J. Marenbon-G. Orlandi, Clarendon Press, Oxford 2003 (Oxford Medieval Texts. General Editors J.W. Binns, W.J. Blair, M. Lapidge, T. Reuter), p. 146: *Romani quoque pontifices uel sinodales conuentus cotidie noua condunt decreta uel dispensationes aliquas indulgent, quibus licita prius iam illicita uel e conuerso fieri autumatis, quasi in eorum potestate Deus posuerit ut preceptis suis uel permissionibus bona uel mala esse faciant que prius non erant, et legi nature possit eorum auctoritas preiudicare.* Mi distacco pertanto dalla traduzione offerta in Pietro Abelardo, *Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano*, cur. G. Dotto, trad. it. di V. Franzone, Nardini, Firenze 1991, p. 187 e in Pietro Abelardo, *Dialogo tra un filosofo un giudeo e un cristiano*, trad. it. di C. Trovò, Testo latino a fronte, Rizzoli, Milano 2000, p. 211 che seguendo l'edizione Thomas (Abelardus, *Dialogus inter philosophum, judaeum et christianum*. Textkritische Edition von R. Thomas, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1970, p. 125) hanno entrambi accolto la versione *legis nostrae*, del tutto incongrua.

formalmente diversa (epistole, rescritti, decretali, bolle ecc.) nella sostanza essi sono accomunati dalla volontà di dirigere il corpo ecclésiale nella varietà delle situazioni locali, secondo precise direttive giuridiche o pastorali dettate *ad hoc*². Proprio la moltitudine degli interventi pontifici, destinata ad accrescetersi ulteriormente e tumultuosamente fino ai primi decenni del secolo XIII³, imporrà il lavoro di ordinamento e risistemazione condotto da alcuni canonisti nelle *Quinque Compilationes Antiquae*, premessa fondamentale all’emanazione del *Liber Extra* di Gregorio IX (1234).

Prima ancora, l’impressionante congerie di norme contenute nello *ius vetus* ereditato dalla Chiesa nell’arco di alcuni secoli aveva posto con urgenza la necessità di comporle in ordine razionalmente accettabile al di là delle apparenti o talora reali contraddizioni. Compito assunto dallo stesso Abelardo nel *Sic et non*, ma ultimato infine da Graziano in quella *Concordia discordantium canonum* destinata a straordinaria diffusione col nome di Decreto.

La valutazione dell’altro rilievo, mosso dal filosofo, riguardo all’abuso dei provvedimenti di dispensa, merita un’indagine più

² Senza dire della moltitudine di cause agitate davanti alla curia pontificia. Si veda Bernardo di Chiaravalle, *De consideratione ad Eugenium Papam. La considerazione a Eugenio papa*, trad. it. di F. Gastaldelli, in S. Bernardo, *Trattati (Opere di s. Bernardo a cura di F. Gastaldelli)*, Città Nuova, Milano 1984: *Appellatur de toto mundo ad te*. L’incremento e la varietà dei casi fanno sì che il cardinale Americo chieda a Bulgaro, nel 1135, di redigere un quadro del processo romano giustinianeo. Si veda K. Pennington, *The ‘Big Bang’: Roman Law in the Early Twelfth-Century*, in “Rivista Internazionale di Diritto Comune” 18 (2007), pp. 43-70, in particolare 48-52.

³ Cfr. K. Pennington, *The Decretalists 1190 to 1234*, in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, a cura di W. Hartmann-K. Pennington, CUA, Washington D.C. 2008, p. 212: *Papal decretals had begun to occupy an even more important position in canon law since the 1160s*. Sul finire del secolo, sotto Alessandro III, si conteranno tra 7000 (G. Fransen, *Decretales et collections de decretales*, Brepols, Turnhout 1972, p. 13) e 12000 decretali (G. Drossbach, *Die Entwicklung des Kirchenrechts als Raumübergreifendes Kommunikationsmodell*, in G. Drossbach-H.J. Schmidt (a cura di) *Zentrum und Netzwerk*, De Gruyter, Berlin 2008, pp. 43-63) prodotte dalla Curia romana.

approfondita. Emanati fin dal V secolo⁴, essi sono attestati con maggiore frequenza a partire dal pontificato di Urbano II⁵, probabilmente dietro suggerimento dell'amico Bernoldo di Costanza, e ancor più sotto Pasquale II (1099-1118) che, della dispensa, si serve largamente per affermare, al seguito di Gregorio VII, il primato della Sede Apostolica, anzi, del papa, sulla legislazione antica, recente e perfino recentissima.

Ormai, nell'ottica di questo pontefice, la validità della legge non consiste in sé, ma dipende dall'autorità di cui essa è emanazione, al punto che la norma può consistere nella sua eccezione⁶. Eccezione giustificata – come scrive Ivo di Chartres nel prologo al suo *Decreto* (1094) – dalla *necessitas o utilitas Ecclesiae*, fermo restando il limi-

⁴ S. Kuttner, *Urban II and the Doctrine of Interpretation: A Turning point?*, in "Studia Gratiana" 15 (1982), pp. 64-66, ora in S. Kuttner, *The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages*, Ashgate, London 1980, p. IV.

⁵ Cfr. J. Brys, *De dispensatione in Iure Canonico praesertim apud Decretistas et Decretalistas usque ad medium saeculum decimum quartum*, Beyaert, Brugis-Wetteren 1925 (Universitas Catholica Lovaniensis. *Dissertationes ad gradum doctoris in Facultate Theologica consequendum conscriptae*, s. II, t. 14), pp. 46, 62-63; A. Fliche, *La riforma gregoriana e la riconquista cristiana (1057-1123)*, 2^a ed. italiana a cura di A. Vasina, SAIE, Torino 1972 (*Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni*, VIII), p. 304; R. Somerville, *Mercy and Justice in the Early Months of Urban II's Pontificate*, in *Chiesa diritto e ordinamento della 'Societas christiana' nei secoli XI e XII*. Atti della nona settimana internazionale di studio, Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983, Vita e Pensiero, Milano 1986, pp. 140-41, ora in R. Somerville, *Papacy, Councils and Canon Law in the 11th-12th Centuries*, Variorum, Aldershot 1990, IV; O. Capitani, 'Ecclesia Romana' e Riforma: 'utilitas' in Gregorio VII, in *Chiesa diritto e ordinamento della 'Societas christiana'* ... cit., p. 53, ora in O. Capitani, *Tradizione ed interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Jouvence, Roma 1990, pp. 185-232: 217 e in *Gregorio VII: il papa epitome della Chiesa di Roma*, a cura di B. Pio, CISAM, Spoleto 2015 (Uomini e mondi medievali. Collana del Centro italiano di studi sul basso medioevo – Accademia Tudertina, 43; reprint 8), p. 188.

⁶ Cfr. G. Cantarella, *Manuale della fine del mondo. Il travaglio dell'Europa medievale*, Einaudi, Torino 2015, pp. 156, 159. Cfr. A. Padovani, *Abelardo critico della legislazione ecclesiastica*, in B. Pio (a cura) *La riforma della Chiesa. A dieci anni dalla scomparsa di Ovidio Capitani*, di prossima pubblicazione per il CISAM, Spoleto.

te invalicabile posto dalla *lex eterna*⁷ e sul suo prolungamento, dal diritto naturale⁸.

Eppure, secondo il filosofo delle *Collationes*, parrebbe che proprio questo facciano papi e sinodi, rendendo lecito quanto prima era illecito e viceversa, quasi che la loro autorità possa violare la *lex naturae*. Cosa inammissibile e purtuttavia passivamente tollerata dai fedeli. Posto davanti a questa netta e cruda affermazione il cristiano, nel *Dialogo*, non sa e non può ribattere alcunché, come pure aveva fatto altrove in situazioni analoghe. Semplicemente, tace, come punto sul vivo. Abelardo, sdoppiato, insieme e simultaneamente, nel personaggio del filosofo e del cristiano, non ha elementi da opporre: perché sa che le cose stanno effettivamente così, per esperienza.

Eppure, nel prologo al *Sic et non* il maestro palatino aveva scritto, proprio a riguardo delle dispense:

*Distinguenda quoque tempora sunt et dispensationum causae, quia saepe quod uno tempore est concessum, alio reperitur prohibitum; et quod ad rigorem saepius praecipitur, ex dispensatione nonnumquam temperatur. Hec autem in institutionibus ecclesiasticorum decretorum vel canonum distingui maxime necesse est.*⁹

Ivi il discorso è pacato, il tono è sereno, senz’ombra di polemica. Le nubi non oscurano ancora il cielo. Supporre – come fa Mews¹⁰ –

⁷ Edizione provvisoria di M. Brett-B. Brasington, <https://ivo-of-chartres.gitbook.io> p. 6 (consultata il 7.11.2022): *Multa quoque principes ecclesiarum pro tenore canonum districtius iudicant, multa pro temporum necessitate tolerant, multa pro personarum utilitate vel strage populorum vitanda dispensant.*

⁸ Se ne farà portavoce Graziano, d.a. D. 13, c. 1: *Adversus naturale ius nulla dispensatio admittitur.*

⁹ *Ouvrages inédits d’Abélard pour servir à l’histoire de la philosophie scholastique en France publiés par M.V. Cousin*, Imprimerie Royale, Paris 1836 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France publiés par ordre du Roi et par les soins du Ministre de l’Instruction Publique, s. II. Histoire des lettres et sciences), p. 10. Negli stessi termini il passo figura in Peter Abailard, *Sic et non*, a cura di B. Boyer-R. Mc Kean, 1, University of Chicago, Chicago-London 1976, p. 96.

¹⁰ C.J. Mews, *On dating the Works of Peter Abelard*, in “Archives d’histoire

che il *Sic et non* e le *Collationes* siano coeve (rispettivamente 1121-26 e 1125-26) non rende ragione della profonda diversità dei due testi per la parte che ci interessa. Si spiega, viceversa, se si ammette, come ho tentato di mostrare altrove¹¹, che le *Collationes* sono opera tarda, composta verso il 1136.

Qualcosa, dunque, dev'essere accaduto tra il 1121-26 e un decennio dopo, tale da mutare radicalmente il pensiero del maestro palatino riguardo alla prassi delle dispense, infine giudicata del tutto negativamente. Ma cosa?

Gli anni che precedono il ritorno di Abelardo a Parigi, nel 1136, sono tra i più dolorosi, segnati dalla sofferta esperienza, come abate, vissuta a St. Gildas, ove monaci corrotti avevano tentato addirittura di ucciderlo. Scampato alla morte, gli giunge notizia che Sugero, potente abate di St. Denis, è riuscito a scacciare da Argenteuil la priora Eloisa – già sua moglie – e le consorelle, costringendole alla dispersione:

*Accidit namque ut abbas noster sancti scilicet Dyonisii predictam illam Argenteoli abbatiam, in qua religionis habitum nostra illa iam in Christo soror potius quam uxor Heloysia suscepserat, tamquam ad ius monasterii antiquitus pertinentem quocumque modo acquireret, et conventum inde sanctimonialium, ubi illa comes nostra prioratum habebat, violenter expelleret.*¹²

Per riuscire nel suo intento Sugero aveva inviato a papa Onorio II alcuni messaggeri recanti certe antiche carte che documentavano la

doctrinale et littéraire du Moyen Âge” 52 (1985), p. 131, ora in C.J. Mews, *Abelard and his Legacy*, Variorum reprints, Aldershot-Burlington 2001, p. VII.

¹¹ Intorno alla controversa ed ancora non definitivamente risolta datazione dell'opera mi soffermo in *Intrecci inattesi: giustitia e virtù in Abelardo e Irnerio*, “Rivista Internazionale di Diritto Comune” 33 (2022), pp. 35-57: 36 nota 7. Recentemente Ch. Grellard, *Abélard et la justice. Aequitas, utilitas, caritas*, in “Recherches de théologie et philosophie médiévales” 88/1 (2021), p. 56, ha proposto l'anno 1132.

¹² *Historia calamitatum*, The latin Library, <https://www.thelatinlibrary.com> 15va consultato il 28.8.2024.

fondazione di Argenteuil ad opera di Ermenrico, domestico di Clodoveo e di sua moglie Numma. In esse vi si leggeva che l'abbazia apparteneva a St. Denis, ma per una serie di complesse vicende il luogo era stato poi perso. Poiché la risposta da Roma tardava, all'inizio del 1129 Sugero riunisce una sinodo a St. Germain-des-Prés alla presenza di molti alti prelati e soprattutto di Luigi VI¹³. L'assemblea doveva occuparsi, in generale, della riforma degli ordini religiosi: ma subito il dibattito si incentra, in particolare, sul caso di Argenteuil che, dal 1120, sotto Eloisa, si diceva infetto di fornicazione e vita scandalosa. A quel punto, le pergamene brandite in alto dalle mani di Sugero – che dovevano attestare la proprietà di St. Denis sopra il monastero femminile – perdono importanza, né alcuno ha il coraggio di vagliarle o almeno di ottenerne lettura.

Su consiglio del re il legato Matteo d'Albano fa redigere l'atto di restituzione ordinando al vescovo di Parigi, Stefano di Senlis, di informare il papa¹⁴. Il 23 aprile Onorio II conferma la disposizione adottata dal legato raccomandando tuttavia a Sugero di procurare alle monache un luogo ove ravvedersi¹⁵. A questa intimazione provvide, più che Sugero, lo stesso Abelardo, pronto ad accogliere alcune religiose nel suo Paracleto, donato espressamente a questo scopo. Le altre ripararono a Malnoue nella Brie, non lontano da Lagny.

¹³ Cfr. R. Bur, *L'abate Sugero. Statista e architetto della luce*. Prefazione di I. Biffi, Jaca Book, Milano 1995, pp. 118-20; R. Pernoud, *Eloisa e Abelardo*, Jaca Book, Milano 1991, pp. 124-26.

¹⁴ *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio in qua, praeter ea quae Phil. Labbeus et Gabr. Cossartius S.J. et novissime Nicolaus Coleti in lucem edidere, ea omnia insuper suis in locis optime disposita exhibentur; quae Joannes Dominicus Mansi, archiepiscopus Lucensis, evulgavit, editio novissima ab eodem optime merito praesule potissimum favorem etiam et opem praestante Em.mo Cardinali Dominico Passioneo Sanctae Sedis Apostolicae Bibliothecario aliisque item eruditissimis viris manus auxiliatrices ferentibus curate Novorum Conciliorum Novorumque Documentorum additionibus locupletata ad Ms. Codices Vaticanos, Lucenses, alias recensita et perfecta ... Tomus Vigesimus Primus Ab anno MCIX usque ad ann. MCLXVI exclusive, apud Antonius Zatta, Venetiis 1776 col. 379.*

¹⁵ Ivi, col. 380. Segue, coll. 380-82 l'ulteriore conferma di Luigi VI.

Pur senza aver avuto – verosimilmente – la possibilità di visionare i documenti sbandierati da Sugero, Abelardo ha la netta percezione che la restituzione di Argenteuil a St. Denis è stata solo un’operazione violenta (*violenter expellere*). Se ne avesse avuto modo si sarebbe forse accorto – lo hanno fatto recentemente, per lui, Waldmann e Benton¹⁶ – che le carte erano probabilmente un abile falso o, almeno, erano state interpretate in maniera distorta dall’interessata immaginazione dell’abate, abile nel sollecitare l’aspirazione del re a riposare, da morto, nel sacello degli avi.

Ma in fin dei conti, nella decisione del sinodo, più che i documenti avevano pesato le insinuazioni sulla vita scandalosa delle monache. Abelardo ne è a tal punto persuaso da concludere la narrazione del fatto (e infine della stessa *Historia*) con una celebrazione della *virtus, religio, prudentia, patientia, mansuetudo* di cui Eloisa e le consorelle danno prova nella nuova sede del Paracleto. Per la disciplina cui si sottopongono, esse hanno acquistato tale benevolenza tra i fedeli da raccogliere in un solo anno quanto lo stesso Abelardo non avrebbe potuto in cento. Tutto, in verità, è stato ordito per la maledicenza degli invidiosi, dimentichi degli esempi di virtù dati dalle donne celebrate nella Sacra Scrittura e negli scritti dei Padri della Chiesa.

Per il maestro palatino questa è stata un’esperienza bruciante dalla quale, verso il 1132, quando redige l’*Historia calamitatum*, s’è ripreso soltanto a gran fatica, dopo lungo e tormentato travaglio interiore¹⁷.

Se il ricordo della violenza subita dall’amata Eloisa e infine, di riflesso, da lui stesso lo tormenta per molti anni, diviene possibi-

¹⁶ T. Waldmann, *Abbot Suger and the Nuns of Argenteuil*, in “Traditio” 41 (1985), pp. 239-72; J.F. Benton, *Introduction: Suger’s Life and Personality*, in P.L. Gerson (a cura), *Abbot Suger and Saint-Denis. A Symposium*, The Metropolitan Museum of Art, New York 1987, p. 5.

¹⁷ *Historia calamitatum*, fol. 16rd: *Hoc ego apud me sepius pertractando ... de estu huius tempestatis ad quendam tranquillitatis portum recurrerem atque ibi aliquantulum respirarem.*

le – a mio parere – spiegare le dure affermazioni contenute nelle *Collationes*. Più ancora che sulle *dispensationes* elargite dai pontefici, qui l'accento pare cadere sulle sinodi episcopali: come appunto quella che, nel 1129, ha orchestrato, per diretta ispirazione dell'inviso Sugero, la spogliazione dei diritti che le monache vantavano su Argenteuil.

Tutto si è svolto con palese violazione delle leggi canoniche e della stessa giustizia. Ciò che prima era conforme alle leggi, improvvisamente è divenuto illecito: perché la separazione di Argenteuil da St. Denis durava – lo aveva ammesso lo stesso Sugero – da più di trecento anni. Per diritto canonico sarebbe bastato il decorso di trenta o quarant'anni a rendere intangibile il possesso del monastero per chi lo deteneva al presente¹⁸. Senza dire, poi, delle innumerevoli disposizioni che, da gran tempo, la Chiesa romana aveva emanato a tutela dei beni ecclesiastici contro ogni tipo di usurpazione o *vexatio* compiuta da laici e religiosi di qualunque grado e dignità.

Quel ch'è peggio, la decisione della sinodo parigina è stata presa *inaudita altera parte*, senza concedere alle monache – o a un loro rappresentante – alcuna possibilità di difendersi dalle accuse rivolte contro di loro. In mancanza di testimoni, è bastato il prestigio di Sugero e il credito accordato ad una diceria diffusa ad arte. Di lì a pochi decenni i decretisti non esiteranno a dire che la violazione del diritto di difesa, in giudizio, è principio tutelato dal diritto naturale¹⁹.

Non è, tuttavia, questa elementare considerazione a reggere l'argomentazione di Abelardo. Quando egli scrive che non è consentito a papi e sinodi, con i loro precetti o i loro permessi, di *bona vel mala esse facere que prius non erant, et legi nature possit eorum auctoritas preiudicare*, ha in mente altro che non attiene al diritto naturale: è legge di natura che

¹⁸ Ivo, *Decreto*, III, 131, 144, 146-47, 212B. La regola sarà ribadita da Graziano a C. 16, q. 4, c. 2.

¹⁹ Attestato da Gen. 3, 9-13. Cfr. K. Pennington, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, California University Press, Berkeley-Los Angeles 1993, pp. 142-43.

*que vero substantialiter ex propria natura bona dicuntur aut mala, ita impermixta perenniter manent, ut quod semel bonum est numquam malum fieri potest vel econverso.*²⁰

La positiva iustitia – come, in particolare, si è manifestata nella sinodo parigina – può invocare l'*utilitas*²¹, la *necessitas*, la *temporum diversitas* per giustificare la violazione delle leggi, ma non fino al punto di sovvertire la natura delle cose sulla quale si regge la logica che, ad essa, si riferisce necessariamente ed imprescindibilmente. È la *naturae veritas* o la *natura rerum* a fare sì che *quod videtur ita esse ... aliter esse non potest*²². Tutta la logica dipende dalla *lex naturae*²³ e dalle sue leggi per cui *si vera est affirmatio, falsa est negatio* e viceversa.

*Prius – pertanto – rerum proprietas est investiganda. Sed cum ab his rerum natura non pro se, sed pro vocum impositione requiritur, ita eorum intentio referenda est ad logicam.*²⁴

²⁰ Peter Abelard, *Collationes* ... cit., p. 132, 116.

²¹ Afferma esplicitamente Matteo d'Albano che compete alla sua potestà *immunda cuncta eliminare, utilia quoque studiose supplantare* (Mansi, t. XXI, col. 379).

²² Pietro Abelardo, *Scritti filosofici. Editio super Porphyrium-Glossae in Categorias-Super Aristotelem De Interpretatione-De divisionibus-Super Topica glossae*, a cura di M. Dal Pra, Bocca, Roma-Milano 1954, pp. 300, 307, 309; Petrus Abaelardus, *Dialectica. First complete Edition of the Parisian Manuscript* a cura di L.M. De Rijk, Van Gorcum, Assen 1956 pp. 194 e 460.

²³ Petrus Abaelardus, *Dialectica* ... cit., p. 280. Ancora sulla *rerum natura* pp. 211 e 256.

²⁴ Pietro Abelardo, *Scritti filosofici* ... cit., p. 308. Cf. p. 303: *Duo enim sunt necessaria ad hoc ut de veritate propositionis certi simus, ut videlicet sciamus propositionem dicere id quod dicit et ita esse in re sicut ipsa dicit.* Sulla stretta relazione tra *phisica* e *logica*, in Abelardo, cfr. M.M. Tweedale, *Abelardo e il culmine della «Logica Vetus»*, in I. Boh, S. Ebbesen, D.P. Henry, S. Knuuttila, N. Kretzmann, S. de Libera, C. Normore, G. Nuchelmans, J. Pinborg, L.M. de Rijk, P.V. Spade, E. Stump, M.M. Tweedale (a cura), *La logica nel medioevo, (The Cambridge History of later medieval Philosophy* a cura di N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg), Jaca Book, Milano 1999, pp. 51-52, 60-61.

Il problema attiene alla logica, alla ragione che aderisce alla realtà fattuale, ignorata o stravolta a St. Germain-des-Prés. Che le monache di Argenteuil vivessero scandalosamente è affermazione contraria alla verità delle cose: e non solo a giudizio di Abelardo. In tutta la corrispondenza intessuta tra lui ed Eloisa²⁵ non si rinviene la minima allusione al disordine in cui avrebbero vissuto le monache, eventualmente favorito o almeno tollerato da Eloisa. Quando, a cuore aperto e con estremo rigore morale ella ripercorre i momenti della sua travagliata esistenza, ella si rimprovera solo l'abbandono ad un amore che prima l'ha spinta ad umiliare il proprio corpo offrendosi al suo seduttore come concubina, poi – ormai monaca – a rimpiangere la dolcezza dei trascorsi abbracci. Non una parola riguardo alla presunta negligenza che avrebbe macchiato la sua funzione di priora ad Argenteuil. Il desiderio coltivato al Paracleto, di vivere – lei e le consorelle – come buone cristiane²⁶ appare prosecuzione di uno stile di vita già praticato in precedenza, non una rottura o conversione forzata a seguito del provvedimento imposto da Matteo d'Albano.

Nel 1134 il vescovo di Melun, Manasse, giunge a riservare alcune delle decime riscosse nella sua diocesi per alleviare, almeno in parte, l'indigenza delle povere serve di Cristo che devotamente lo onorano al Paracleto.²⁷ Lo stesso Luigi VI, l'anno seguente, elargisce al monastero alcune donazioni: ed è uno dei tanti, meno illustri, che fanno altrettanto, per nulla frenati, nella loro generosità, dalla fama tenebrosa che aveva accompagnato il nome delle monache.

Quando, infine, Pietro il Venerabile comunica ad Eloisa la morte del marito, non esita a dirle d'averla sempre amata ed ammirata fin dalla giovinezza, nel corso di molti anni. Parole non dettate da adulazione, ma dalla constatazione del bene operato da Eloisa per tutta la sua vita.

²⁵ Non entro nel dibattito sull'autenticità dell'epistolario. Per S. Ernst, *Petrus Abaelardus (1073-1142). Person, Werk und Wirkung*, Aschendorff, Munster 2003, le lettere 2-10 sono degli anni 1132-37; la 11 è del 1121.

²⁶ Ep. VI: *ne plus quam Christianae appeteremus esse.*

²⁷ R. Pernoud, *Eloisa e Abelardo ... cit.*, pp. 158-60.

Per oscure macchinazioni e interessi di parte quel bene, secondo Abelardo, è stato chiamato male, in spregio alla realtà dei fatti, dunque alla logica e alla giustizia. Di più: in spregio alla *lex naturae*, per cui ciò che è buono non cessa d'essere tale, né può convertirsi nel suo opposto, nemmeno in forza dell'autorità di quanti, ai vertici della Chiesa istituzionale, si arrogano poteri divini.

La critica all'ecclesiologia inaugurata da Gregorio VII non potrebbe essere più netta e radicale. Su questo versante – per quanto ne so, ancora inesplorato – dovranno pur avviarsi future ed auspicabili ricerche storiografiche.